

## REGOLAMENTO (CE) N. 2185/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 2005

recante apertura, per il 2006, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno disporre l'apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2006. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2006.
- (2) Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra<sup>(2)</sup>, ha previsto l'apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1° febbraio 2003. Tale contingente è stato sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2006. Inoltre, nell'assegnazione del suddetto contingente per il 2005 a titolo del regolamento (CE) n. 2202/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine<sup>(3)</sup>, è stato commesso un errore di calcolo per cui è stato assegnato un quantitativo di 5 417 tonnellate anziché di 5 400 tonnellate. Occorre pertanto detrarre dal quantitativo disponibile per il 2006 un quantitativo di 17 tonnellate.
- (3) Il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia<sup>(4)</sup>, come modificato dal regolamento (CE) n. 1329/2003<sup>(5)</sup>, prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.
- (4) Il regolamento (CE) n. 2175/2005 del Consiglio, del 21 dicembre 2005, relativo all'attuazione degli accordi conclusi dalla CE in seguito ai negoziati condotti a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 e recante modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune<sup>(6)</sup>, prevede la concessione di un contingente tariffario addizionale di 1 154 tonnellate per la Nuova Zelanda, a decorrere dal 1° gennaio 2006, da aggiungere al quantitativo disponibile per il 2006.
- (5) Nell'ambito dell'accordo di Cotonou, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari agli Stati ACP per prodotti a base di carni ovine e caprine<sup>(7)</sup>.
- (6) Sono stabiliti alcuni contingenti tariffari per il periodo che va dal 1° luglio di un dato anno al 30 giugno dell'anno successivo. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento devono essere gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2006 corrispondono alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006 sommato alla metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2006 al 30 giugno 2007.
- (7) Per garantire il corretto funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l'importazione di animali vivi o di carni, è necessario un fattore di conversione.

(1) GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2) GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 305/2005 della Commissione (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 6).

(3) GU L 374 del 22.12.2004, pag. 31.

(4) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1920/2004 (GU L 331 del 5.11.2004, pag. 1).

(5) GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

(6) Cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(7) GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.